



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014

Vademecum “Direttive e linee guida per il recupero e la riscossione dei crediti regionali e per l’eventuale dichiarazione di inesigibilità”.

INDICE

1. Ambito di applicazione e definizioni	2
1.1. Ambito di applicazione	2
1.2. Definizioni	2
2. Competenze	4
2.1. Attività dei Centri di responsabilità titolari dei crediti	4
2.2. Attività del Centro di responsabilità competente in materia di riscossione coattiva	5
2.3. Attività della Direzione generale dell’Area legale	5
2.4. Attività dei tavoli tecnici	6
3. Gestione dei crediti	6
3.1. Accertamento del credito	6
3.2. Incasso	7
3.3. Recupero bonario	7
3.4. Riscossione coattiva	8
3.5. Procedure concorsuali e di liquidazione volontaria	9
4. Altre vicende relative ai crediti	9
4.1. Dichiarazione di inesigibilità	10
4.2. Rinuncia ai crediti	11
4.2.1. Rinuncia autorizzata con legge	11
4.2.2. Accordo transattivo	11
5. Registro informatizzato dei debitori/creditori	12
5.1. Compensazione tra partite debitorie e creditorie	13
5.2. Esclusione da ulteriori benefici	13
5.3. Black list dei soggetti fideiussori	13
6. Recupero e riscossione dei crediti gestiti per il tramite degli istituti di credito convenzionati	14



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Ambito di applicazione e definizioni

1.1 Ambito di applicazione

Le seguenti direttive e linee guida si applicano, in quanto compatibili con le specifiche normative di settore, al recupero e alla riscossione, nonché all'eventuale dichiarazione di inesigibilità, dei crediti regionali derivanti:

- dalle entrate tributarie;
- dal patrimonio regionale;
- dai canoni d'uso, compresi i proventi e relativi accessori, e dai canoni di locazione;
- dalle concessioni demaniali;
- dalle sanzioni amministrative in genere;
- dalle sanzioni amministrative comminate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice urbani), approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 158 del citato decreto e a riforma del punto 4.6. dell'allegato alla Delib.G.R. n. 33/64 del 30.9.2010;
- dalla revoca di contributi, nonché dalla revoca e dal rimborso di finanziamenti, erogati dall'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli gestiti per il tramite degli istituti di credito convenzionati e connessi a fondi di rotazione e assimilati;
- da ogni ulteriore fonte non sottratta alla presente regolamentazione.

Le presenti direttive e linee guida sostituiscono le direttive in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali impartite con la deliberazione G.R. n.28/33 del 24.06.2011, nonché l'allegato 1 alla deliberazione G.R. n.10/25 del 21.02.2013 concernente i criteri e le procedure per la declaratoria di inesigibilità.

1.2 Definizioni

Ai sensi della presente deliberazione si intende per:

Credito: un'obbligazione pecuniaria giuridicamente perfezionata, ossia assistita da un idoneo titolo giuridico (ad esempio: il contratto nel caso di locazioni; la determinazione di revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione dello stesso; il verbale di accertamento nel caso di sanzioni amministrative; una sentenza munita di formula esecutiva, nel caso di crediti derivanti da



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

azioni giudiziarie di risarcimento danni ecc.).

Accertamento dell'entrata: la fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore e gli eventuali coobbligati, quantificata la somma da incassare, nonché fissato il termine per il pagamento. L'accertamento dell'entrata è disposto, contestualmente al perfezionamento giuridico dell'obbligazione pecuniaria, con provvedimento dirigenziale, cui consegue la registrazione del credito nelle scritture contabili. La registrazione è effettuata con imputazione contabile all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza, vale a dire nell'esercizio in cui si può pretendere il pagamento (ad esempio: per i crediti derivanti da contratti di locazione, nell'esercizio previsto nel contratto per il pagamento dei singoli canoni; nel caso di sanzioni e provvedimenti ablativi in genere - revoca contributi, accertamenti di imposte ecc.-, nell'esercizio in cui scade il termine assegnato al debitore per il pagamento; nel caso di sentenze costitutive di un diritto di credito, nell'esercizio in cui la sentenza è notificata con contestuale assegnazione di un termine per l'adempimento).

Credito certo, liquido ed esigibile: il credito assistito da un idoneo titolo giuridico (ossia giuridicamente perfezionato), determinato o determinabile nell'ammontare e di cui può essere preteso l'immediato pagamento senza attendere il verificarsi di una qualche condizione.

Credito insussistente: il credito privo di un elemento essenziale dell'accertamento (ragione del credito, titolo giuridico, soggetto debitore). L'insussistenza è dichiarata con provvedimento dirigenziale, a seguito del riesame in autotutela o di una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole all'Amministrazione regionale, da cui emerga, a titolo esemplificativo: un errore materiale o logico; l'intervenuta prescrizione del credito o la decadenza dal diritto alla riscossione; l'estinzione della persona giuridica debitrice per effetto di procedure concorsuali o di liquidazione della stessa, a condizione che non sussistano soggetti giuridici solidalmente responsabili dei relativi debiti; (se il debito è trasmissibile agli eredi) la morte della persona fisica debitrice in assenza di eredi che abbiano accettato l'eredità ecc. Il riesame e l'eventuale dichiarazione di insussistenza possono essere effettuati in qualsiasi tempo. In conseguenza della dichiarazione di insussistenza il credito è eliminato definitivamente dalle scritture contabili.

Riscossione: il materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigerle, interni o esterni all'Amministrazione regionale. La riscossione della somma dovuta dal debitore può essere anche parziale e può avvenire anche mediante compensazione con eventuali crediti vantati dal debitore nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Incasso: il trasferimento nelle casse dell'Amministrazione regionale delle somme riscosse dagli incaricati ad esigerle (interni o esterni all'Amministrazione).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Recupero bonario (del credito): l'insieme delle azioni (tipicamente solleciti di pagamento) volte a conseguire la riscossione di un credito ormai scaduto, attraverso il pagamento spontaneo da parte del debitore.

Riscossione coattiva (del credito): l'insieme delle azioni volte a conseguire la riscossione di un credito ormai scaduto, attraverso l'esecuzione forzata sui beni del debitore (ingiunzione di pagamento, notifica di precetto, pignoramento e vendita all'incanto dei beni del debitore ecc).

Atto ingiuntivo: atto amministrativo con il quale le pubbliche amministrazioni intimano il pagamento di un loro credito (certo, liquido ed esigibile), con la minaccia che in caso di inadempimento saranno attivate le procedure esecutive sui beni del debitore. La legge attribuisce a tale atto (ingiunzione fiscale, ordinanza – ingiunzione ecc.) una presunzione di verità, consentendo all'amministrazione che l'ha emesso il recupero forzoso del proprio credito, salvo un'eventuale provvedimento di sospensione o annullamento dello stesso in via amministrativa o giudiziale.

Titolo esecutivo: il documento che consente al creditore l'espropriazione dei beni del debitore, al fine di ottenere quanto gli è dovuto. Sono titoli esecutivi la sentenza munita di formula esecutiva, salvo un provvedimento di sospensione, e l'atto ingiuntivo (salvo quanto detto in proposito poco sopra).

Ruolo: l'atto amministrativo in cui sono indicati l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute ad una pubblica amministrazione, ai fini della riscossione coattiva per il tramite del soggetto incarico dalla legge. La disciplina relativa alla riscossione a mezzo ruolo è dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Credito inesigibile: il credito non riscosso per il quale non è possibile esperire ulteriori procedure esecutive sui beni del debitore o le medesime risultano antieconomiche.

2. Competenze

2.1. Attività dei Centri di responsabilità titolari dei crediti

I Centri di responsabilità titolari dei crediti sorti nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza gestiscono la ricognizione, l'accertamento e il recupero delle somme dovute all'Amministrazione regionale. Nell'ambito di tali attività sono ricompresi: l'invio degli avvisi di liquidazione e degli eventuali solleciti bonari, la concessione di rateizzazioni dei crediti nella fase di recupero bonario e, in caso di perdurante inadempimento, l'emissione e la notifica degli atti idonei alla formazione del titolo esecutivo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ciascun Centro di responsabilità titolare del credito (d'ora in poi "Cdr titolare"), inoltre, procede all'eventuale rideterminazione del credito o al suo annullamento in autotutela, emette gli atti interruttivi della prescrizione, promuove conciliazioni, rinunce e transazioni, e cura l'istruttoria ai fini della dichiarazione di inesigibilità.

A seguito dei versamenti da parte dei debitori, ciascun Cdr verifica il corretto adempimento dell'obbligazione e, nel caso di pagamento parziale, procede alla determinazione dell'ammontare del credito residuo. Il Cdr titolare provvede, inoltre, al riversamento delle spese di giustizia agli organi dello Stato¹, con priorità rispetto al soddisfacimento del credito regionale. Verifica, infine, l'eventuale diritto dei soggetti passivi ai rimborsi.

2.2. Attività del Centro di responsabilità competente in materia di riscossione coattiva

Il Centro di responsabilità competente in materia di riscossione coattiva della Direzione generale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio (d'ora in poi "Cdr della riscossione") cura: il monitoraggio dei pagamenti relativi alle rateizzazioni concesse dai Cdr titolari nella fase di recupero bonario, la concessione di rateizzazioni dei crediti successivamente all'emissione e alla notifica degli atti idonei alla formazione del titolo esecutivo, la fase esecutiva della riscossione coattiva (tramite ruolo), la gestione dei rapporti con il soggetto incaricato dell'attività di riscossione coattiva (d'ora in poi "Incaricato della riscossione"), le comunicazioni ai Cdr titolari relativamente all'esito delle procedure esecutive e all'eventuale irrecuperabilità del credito.

Il Cdr della riscossione, inoltre, garantisce il necessario supporto ai Cdr titolari, con riferimento alle attività di cui al paragrafo 2.1., e fornisce gli input progettuali per la predisposizione di un sistema informatico per la gestione operativa delle suddette attività.

Infine, allo scopo di standardizzare e rendere più efficienti ed efficaci le procedure di recupero e riscossione dei crediti, il Cdr della riscossione adotta circolari e atti contenenti disposizioni di maggior dettaglio operativo delle direttive impartite dalla Giunta regionale in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali e cura, inoltre, la convocazione di "tavoli tecnici", con modalità tali da garantire la più ampia condivisione delle informazioni.

2.3. Attività della Direzione generale dell'Area legale

La Direzione generale dell'Area legale cura il contenzioso sorto in capo ai Cdr titolari, tenendoli costantemente aggiornati sull'esito dello stesso e sugli eventuali provvedimenti di sospensione

¹ In caso di pagamento spontaneo di un credito derivante da una sentenza, il debitore paga le spese di giudizio direttamente alla Tesoreria provinciale dello Stato, secondo le modalità indicate dagli organi dello Stato; solo ove il debitore risulti inadempiente, il Cdr titolare del credito procede, tramite il Cdr della riscossione, alla riscossione diretta anche dei crediti per spese del giudizio e al conseguente versamento al bilancio dello Stato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

giudiziale. Nel caso in cui la posizione creditoria sia stata trasferita al Cdr della riscossione per l'iscrizione a ruolo, il Cdr titolare ne dà comunicazione alla Direzione generale dell'Area legale. In tal caso, la Direzione generale dell'Area legale comunica gli aggiornamenti sullo stato del contenzioso anche al Cdr della riscossione.

Alla Direzione generale dell'Area legale compete, inoltre, l'accertamento e il recupero dei crediti relativi alle spese processuali e di giudizio, secondo le medesime modalità previste di seguito per le altre tipologie di crediti.

2.4. Attività dei “tavoli tecnici”

Il Cdr della riscossione, di propria iniziativa o a richiesta del Cdr titolare, cura la convocazione di “tavoli tecnici”, al fine di supportare le decisioni del responsabile del Cdr titolare, con riferimento alle seguenti tematiche:

- la verifica dello stato dei crediti;
- l'accertamento dell'esistenza di gravi situazioni di insolvenza o di procedure concorsuali o di liquidazione in capo all'impresa debitrice;
- l'accertamento di eventuali condizioni di difficile esazione o di inesigibilità dei crediti;
- eventuali altre situazioni in presenza delle quali le unità organizzative interessate ritengano necessario un confronto, ivi comprese eventuali proposte di transazione.

Il Cdr della riscossione convoca i tavoli tecnici almeno due volte l'anno, con modalità tali da garantire la più ampia condivisione delle informazioni, nonché l'uniformità delle procedure e dei criteri delle istruttorie e delle verifiche a campione.

3. Gestione dei crediti

3.1. Accertamento del credito

La fase dell'accertamento d'entrata è quella in cui il Cdr titolare dà atto, con determinazione del proprio responsabile, dell'esistenza di un credito, originatosi da un procedimento cui è preposto lo stesso Cdr. Nella determinazione di accertamento si riportano tutti i presupposti giuridici e di fatto e i dati relativi al credito, tra cui la sua scomposizione in capitale, interessi, eventuali sanzioni e maggiorazioni, spese, nonché l'indicazione degli eventuali coobbligati. Alla determina di accertamento consegue l'accertamento contabile sul sistema informativo contabile regionale a cura del Cdr titolare.

Nel caso in cui l'Amministrazione regionale sia tenuta a comunicare al debitore l'esistenza del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

credito o il suo esatto ammontare, il Cdr titolare invia, contestualmente all'accertamento, un avviso di liquidazione al debitore, con l'indicazione delle somme dovute e di tutti i presupposti giuridici e di fatto a fondamento della pretesa, nonché del termine e delle modalità di pagamento. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità di pagamento e della causale (rappresentata dal numero di accertamento contabile).

Nel caso di crediti per cui è previsto un pagamento rateizzato, l'accertamento è effettuato con imputazione delle rate all'esercizio in cui le medesime vengono a scadenza.

3.2. Incasso

Il Cdr titolare verifica i pagamenti effettuati dal debitore e la conseguente estinzione, anche parziale, del credito. L'estinzione, anche parziale, del credito è dichiarata con provvedimento del responsabile del Cdr titolare, secondo le modalità e i tempi individuati dalla Direzione generale della ragioneria. Il Cdr titolare può dichiarare l'estinzione, totale o parziale, del credito anche per compensazione.

Con riferimento ai crediti scaduti, il Cdr titolare verifica gli incassi di quelli iscritti a ruolo sulla base dei dati resi disponibili dall'Incaricato della riscossione. Ai fini della dichiarazione di estinzione, anche parziale, dei crediti, il Cdr della riscossione trasmette al Cdr titolare e alla Direzione generale della ragioneria, i dati concernenti gli incassi relativi ai crediti scaduti per i quali l'Amministrazione regionale ha concesso un piano di rientro rateale ai sensi della deliberazione G.R. n.5/52 dell'11.02.2014 e successive modifiche e integrazioni.

Il mancato o ritardato pagamento del credito alla scadenza comporta l'addebito degli interessi maturati, in ragione del tasso legale, senza necessità di ulteriore costituzione in mora del debitore.

Il Cdr titolare provvede all'aggiornamento dei dati inseriti nel sistema contabile nella fase di accertamento, in conseguenza delle successive rideterminazioni dell'ammontare complessivo del credito (in ragione del maturare degli interessi, di eventuali sanzioni e spese ecc.).

Ai sensi dell'art. 34, comma 3-bis, della legge regionale n. 11/2006 non si procede all'invio dell'avviso di liquidazione, né all'eventuale recupero del credito, per somme inferiori ai 15 euro, o al diverso importo stabilito con legge di bilancio.

3.3. Recupero bonario

In caso di inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, il Cdr titolare invia un unico sollecito di pagamento entro il termine di 90 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento. Il sollecito di pagamento contiene tutti gli elementi dell'avviso di liquidazione e l'avvertimento che, nel caso di mancato pagamento o di mancata presentazione della richiesta di rateizzazione entro il termine di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

30 giorni, si procederà con la riscossione coattiva del credito.

La rateizzazione del pagamento dei crediti scaduti è ammessa nel rispetto dei limiti e dei criteri individuati dall'allegato alla deliberazione G.R. n.5/52 dell'11.02.2014 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la normativa di riferimento per le singole tipologie di entrata.

Il Cdr titolare provvede al recupero delle spese relative a ciascuna comunicazione inviata al debitore, facendone menzione nella comunicazione stessa o in un atto successivo.

3.4. Riscossione coattiva

Nel caso di fallimento del tentativo di recupero bonario del credito, il Cdr titolare provvede all'emissione e alla notifica al debitore dell'atto ingiuntivo del pagamento, entro 90 giorni dal termine indicato nel sollecito per l'adempimento o, nel caso di rateizzazione del credito, dal verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

Ai fini della formazione del titolo esecutivo, l'atto ingiuntivo deve essere ritualmente notificato e deve contenere, oltre agli elementi contenuti nel sollecito di pagamento, tutti gli elementi obbligatori in base alle specifiche norme di riferimento per le singole tipologie di entrata². Inoltre, l'atto ingiuntivo deve contenere obbligatoriamente l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento o di mancata presentazione della richiesta di rateizzazione³ entro il termine indicato nell'atto medesimo, la pratica sarà trasmessa al Cdr della riscossione, che provvederà all'iscrizione a ruolo del credito, con aggravio di ulteriori spese e oneri.

Qualora l'Amministrazione regionale disponga già di un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza munita di formula esecutiva) non si procede alla notifica di ulteriori atti, essendo sufficiente il sollecito.

Le spese della notifica in capo ai Cdr titolari gravano su apposito capitolo di spesa, individuato con provvedimento dell'Assessore della programmazione. I Cdr titolari provvedono al recupero delle spese di notifica indicate a margine degli atti notificati, facendone menzione negli atti stessi.

Nel caso in cui, a seguito della notifica dell'atto idoneo alla formazione del titolo esecutivo, il debitore richieda al Cdr della riscossione la rateizzazione dell'importo dovuto, lo stesso valuta le istanze e procede al loro eventuale accoglimento sulla base delle direttive contenute nell'allegato alla deliberazione G.R. n.5/52 dell'11.02.2014 e successive modifiche e integrazioni, in quanto

²Il riferimento è al r.d. n. 639/1910 per l'ingiunzione di pagamento relativa alle entrate patrimoniali, alla legge n. 689/81 per l'ordinanza - ingiunzione relativa alle sanzioni comminate ai sensi della medesima legge, al d.lgs. n. 285/1992 per l'accertamento delle violazioni ai sensi del Codice della Strada ecc.

³ Secondo quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014, la richiesta di rateizzazione può essere presentata, ed eventualmente accolta, solo se il richiedente non ha beneficiato di una precedente rateizzazione con riferimento al medesimo credito regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

compatibili con la normativa di riferimento per le singole tipologie di entrata.

Nel caso di mancato o parziale pagamento entro i termini assegnati nell'atto ingiuntivo (o, nei casi in cui non è necessaria l'emissione dell'atto ingiuntivo, entro i termini assegnati nel sollecito), in assenza di un provvedimento di rateizzazione, il Cdr titolare trasmette al Cdr della riscossione, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, i dati necessari per l'iscrizione a ruolo, nonché copia del titolo esecutivo corredato della relata di notifica. Il Cdr della riscossione procede, entro i successivi 90 giorni, all'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, comprensivo degli ulteriori interessi, delle eventuali sanzioni e delle spese relative a ciascuna comunicazione inviata al debitore, con le modalità indicate nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

Il Cdr della riscossione procede altresì all'iscrizione a ruolo, nel caso di rateizzazione del credito, entro 90 giorni dal verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

Una volta effettuata l'iscrizione a ruolo, il Cdr della riscossione effettua il monitoraggio continuo dell'attività posta in essere dall'Incaricato della riscossione, al fine di verificare il rispetto delle tempistiche previste per legge e la concreta attivazione delle procedure esecutive, nonché la correttezza degli importi trattenuti dall'Incaricato della riscossione a titolo di aggio e imposta sul valore aggiunto.

3.5. Procedure concorsuali e di liquidazione volontaria

Gli atti e gli adempimenti connessi alle procedure di liquidazione volontaria del debitore e alle procedure concorsuali a suo carico sono curati dal Cdr titolare, con l'eventuale supporto della Direzione generale dell'Area legale.

A seguito della notifica della cartella di pagamento al debitore, le predette procedure sono curate dal Cdr della riscossione, su impulso del Cdr titolare e in stretta collaborazione con lo stesso, per il tramite dell'Incaricato della riscossione, sempreché la cartella di pagamento non sia stata oggetto di sospensione o annullamento in via amministrativa o giudiziale. In tale ultima ipotesi, la competenza alla gestione delle procedure di cui trattasi rimane in capo al Cdr titolare.

4. Altre vicende relative ai crediti

Le attività volte all'accertamento e alla riscossione del credito possono assumere, oltre all'incasso, i seguenti esiti:

- “dichiarazione di insussistenza”, anche parziale, del credito, attraverso provvedimento del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

responsabile del Cdr titolare, che dia atto dell'inesistenza (anche sopravvenuta) di un elemento essenziale dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, titolo giuridico, soggetto debitore). La dichiarazione di insussistenza è effettuata secondo le modalità e i tempi individuati dalla Direzione generale della ragioneria. In conseguenza della dichiarazione di insussistenza il credito è eliminato definitivamente dalle scritture contabili.

- “dichiarazione di inesigibilità”, anche parziale, del credito attraverso provvedimento del responsabile del Cdr titolare, che dia conto dell'esistenza di una delle circostanze descritte nel successivo paragrafo 4.1. A seguito della dichiarazione di inesigibilità, il credito è eliminato dalle scritture contabili. La dichiarazione di inesigibilità non rappresenta una rinuncia al credito e, pertanto, non comporta l'estinzione del diritto. A seguito dell'incasso, anche parziale, di un credito precedentemente dichiarato inesigibile, l'entrata è registrata contabilmente come “sopravvenienza attiva”.
- “rinuncia”, anche parziale, al credito, con conseguente estinzione del diritto ed eliminazione definitiva del credito dalle scritture contabili, a seguito di accordo transattivo o in attuazione di disposizioni normative. La rinuncia è disposta secondo le modalità descritte nel successivo punto 4.2.

4.1. Dichiarazione di inesigibilità

Nell'ipotesi in cui l'Incaricato della riscossione concluda senza successo l'esecuzione tramite ruolo e richieda il “discarico per inesigibilità”, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il Cdr della riscossione ne dà comunicazione al Cdr titolare, unitamente ad una relazione sull'attività compiuta dall'Incaricato della riscossione. In particolare, il Cdr della riscossione verifica che l'Incaricato della riscossione abbia dimostrato la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1. irreperibilità del debitore;
2. stato di nullatenenza o situazioni patrimoniali incapienti (comprovate, a titolo esemplificativo, da visure patrimoniali dall'esito negativo, documentazione attestante l'esperimento infruttuoso delle procedure esecutive ecc.);
3. antieconomicità dell'azione di recupero. In tal caso la non convenienza dell'azione di recupero è determinata a seguito di comparazione di congruità tra l'importo del credito e le spese prevedibilmente occorrenti per l'esperimento delle azioni di recupero del credito stesso, tenuto altresì conto delle possibilità di riscossione in relazione alla consistenza del patrimonio del debitore.

Inoltre, il Cdr della riscossione verifica l'esistenza di cause di perdita del diritto al discarico, ai sensi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112/1999 e, in caso positivo, le comunica al Cdr titolare.

Con decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio sono stabilite le modalità di controllo dell'operato dell'incaricato della riscossione, ai fini del scarico.

Fino al decorso dei termini di cui al citato art. 19, comma 3, l'Amministrazione regionale può, nel caso in cui venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, richiedere all'Incaricato della riscossione, per il tramite del Cdr della riscossione, la riattivazione delle procedure di esecuzione.

Decorso il termine previsto dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 112/1999, in assenza di contestazioni da parte dell'Amministrazione regionale, l'Incaricato della riscossione è automaticamente scaricato. Il responsabile del Cdr della riscossione può concedere il scarico con provvedimento espresso anche prima del decorso del termine di cui al periodo precedente (ad esempio, nel caso di insussistenza del credito). Ai fini del scarico, il responsabile del Cdr della riscossione tiene conto delle eventuali osservazioni del Cdr titolare e delle risultanze del "tavolo tecnico", nel caso in cui lo stesso sia stato convocato.

Entro il termine di 90 giorni dal scarico (automatico o espresso), il responsabile del Cdr titolare procede alla dichiarazione di inesigibilità, tramite provvedimento espresso.

Nelle ipotesi in cui gli atti e gli adempimenti connessi alle eventuali procedure concorsuali in capo al debitore sono curati dal Cdr titolare (paragrafo 3.5., primo capoverso), l'inesigibilità è dichiarata direttamente dal medesimo Cdr, per la parte di credito non ammessa al passivo o non soddisfatta in sede di riparto, salva la possibilità di agire nei confronti di ulteriori responsabili in via sussidiaria.

4.2. Rinuncia ai crediti

La rinuncia al credito, con conseguente estinzione del diritto, è disposta anche in assenza dei presupposti per la dichiarazione di inesigibilità, fatta salva l'applicazione di principi e norme comunitarie in materia di recupero di aiuti di Stato illegali o incompatibili nei confronti di beneficiari insolventi (si veda a riguardo la Comunicazione della Commissione Europea 2007/C 272/05, in particolare il punto 61 e seguenti).

4.2.1. Rinuncia autorizzata con legge

Nei casi espressamente previsti da disposizioni normative, la rinuncia è dichiarata con provvedimento del Cdr titolare che accerti la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

Il Cdr titolare trasmette il relativo provvedimento alla Direzione generale della ragioneria ai fini dell'eliminazione definitiva dalle scritture contabili dei crediti rinunciati.

Dell'avvenuta rinuncia il medesimo Cdr dà comunicazione al debitore.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4.2.2. Accordo transattivo

La rinuncia al credito può essere disposta anche nell'ambito di un accordo transattivo con il debitore, su proposta di quest'ultimo. Il Cdr titolare valuta la proposta di accordo transattivo, anche con il supporto del tavolo tecnico, tenuto conto della convenienza economica della transazione, in relazione al complesso dei rapporti giuridici intercorrenti tra l'Amministrazione regionale e il debitore e dell'incertezza del giudizio. L'incertezza del giudizio è da valutarsi in rapporto alla natura e all'entità delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali, nonché al possibile esito delle procedure esecutive, tenuto conto anche dei tempi di realizzo del credito.

L'accordo transattivo, con o senza rinuncia al credito, può avere anche ad oggetto le modalità di pagamento e, in particolare, la rateizzazione dei crediti a condizioni differenti da quelle stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5/52 dell'11.2.2014 e successive modifiche e integrazioni.

La rinuncia ha effetto solo qualora il debitore rispetti i termini dell'accordo e, nel caso di rinuncia parziale, provveda al pagamento dell'intero importo stabilito nella transazione stessa. Il Cdr titolare dichiara l'efficacia della rinuncia con riferimento ai crediti per i quali il debitore ha adempiuto integralmente ai termini dell'accordo, trasmettendo il relativo provvedimento alla Direzione generale della ragioneria, ai fini dell'eliminazione definitiva dalle scritture contabili dei relativi crediti.

La proposta di deliberazione relativa all'accordo transattivo è presentata alla Giunta regionale dal Direttore generale competente per materia, o dal Direttore generale competente per la riscossione coattiva, di concerto con il Direttore generale competente per materia, nel caso di proposte transattive aventi ad oggetto la rateizzazione dei crediti (in deroga alla deliberazione n. 5/52), successivamente alla notifica del titolo esecutivo. La proposta è presentata dal Direttore generale, direttamente o su iniziativa del responsabile del Cdr titolare, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Il Direttore generale proponente ha facoltà di sottoporre al parere di merito della Direzione generale dell'Area legale la proposta di accordo transattivo, secondo le disposizioni contenute nella Delib.G.R. n. 13/6 del 30.4.2002⁴.

5. Registro informatizzato dei debitori/creditori

⁴ Ai sensi della citata deliberazione, il Direttore generale proponente può richiedere il parere di merito alla Direzione generale dell'Area legale, con riferimento alle transazioni, giudiziali e stragiudiziali, e alle rinunce. Le proposte di deliberazione, una volta inserite all'ordine del giorno delle sedute della Giunta regionale, possono, comunque, in assenza di parere, formare oggetto di esame e di deliberazione da parte della Giunta stessa nel merito, ovvero, ai fini della richiesta di parere agli organi consultivi della Regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

É istituito, a cura del Cdr della riscossione, il registro informatizzato dei debitori/creditori. Ciascun Cdr provvede ad alimentare il registro, inserendo i dati relativi ai procedimenti dallo stesso gestiti. Nel registro sono specificamente indicati i dati relativi ai crediti regionali dichiarati inesigibili negli ultimi dieci anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.

5.1 Compensazione tra partite debitorie e creditorie

Prima di effettuare qualsiasi pagamento o in qualsiasi fase o stato della procedura di recupero di un credito, ciascun Cdr, verifica, anche attraverso il registro informatizzato, l'esistenza di crediti e debiti ugualmente certi, liquidi ed esigibili, ai fini della loro compensazione.

5.2 Esclusione da ulteriori benefici

Con riguardo ai soggetti, persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale abbia maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti, i Cdr competenti per materia provvedono alla esclusione dei medesimi soggetti dalla concessione di ulteriori provvidenze, agevolazioni o vantaggi, comunque denominati. L'esclusione si applica anche con riferimento ai relativi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori. L'accesso ai suddetti benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data antecedente alla loro richiesta.

Ai fini dell'esclusione in parola, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, o altro soggetto incaricato, è in possesso di un titolo divenuto esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi, è sufficiente, ai fini dell'esclusione di cui trattasi, che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.

5.3 Black list dei soggetti fideiussori

É istituita una specifica sezione del registro debitori/creditori nella quale, ciascun Cdr, in ragione dei procedimenti dallo stesso gestiti, riporta i dati relativi a banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari autorizzati, che abbiano prestato fideiussione a beneficio dell'Amministrazione regionale. Nel registro sono segnalati, in particolare, i mancati o ritardati pagamenti degli importi garantiti e l'instaurarsi di contenziosi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il Cdr della riscossione individua, anche sulla base dei dati rilevati sul registro debitori/creditori, le banche, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari autorizzati per i quali si siano verificate, nell'ultimo decennio, una o più delle seguenti circostanze, in relazione a precedenti contratti di fideiussione stipulati a beneficio dell'Amministrazione regionale:

1. mancato pagamento, o pagamento a seguito di procedure esecutive, dell'importo garantito, anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria;
2. reiterati ritardi nel pagamento degli importi garantiti, e, nello specifico, il verificarsi:
 - a. per due volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'iscrizione a ruolo, ma prima dell'avvio delle procedure esecutive;
 - b. per cinque volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'ingiunzione di pagamento, ma prima dell'iscrizione a ruolo;
3. sistematicità dei contenziosi conclusi con la soccombenza del soggetto fideiussore.

Ciascun Cdr, nell'ambito dei procedimenti dallo stesso gestiti, rifiuta le garanzie fideiussorie rilasciate dalle banche, dalle assicurazioni e dagli altri intermediari finanziari autorizzati di cui all'elenco individuato dal Cdr della riscossione, secondo le modalità descritte in apposita circolare del Cdr della riscossione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

L'esclusione in parola opera per un periodo di dieci anni dal verificarsi di una delle circostanze sopra individuate. L'esclusione non opera con riferimento alle garanzie fideiussorie rilasciate ai sensi dell'art.75 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

6. Recupero e riscossione dei crediti gestiti per il tramite degli istituti di credito convenzionati

Nei casi di cessazione dell'incarico dell'Istituto di credito per la gestione dei crediti regionali, a seguito di discarico o revoca del mandato, il Cdr titolare, laddove ritenga utile proseguire nelle attività di recupero del credito, procede con l'emissione e la notifica degli atti idonei alla formazione del titolo esecutivo, nel termine di 90 giorni dalla ricezione del fascicolo da parte dell'Istituto. Contestualmente, il Cdr titolare esperisce un ultimo tentativo di conciliazione trasmettendo al debitore, unitamente al titolo esecutivo, un invito a presentare una proposta di accordo bonario. Nell'ipotesi in cui il debitore non dia riscontro entro il termine di 30 giorni, provvedendo al pagamento dell'importo richiesto o presentando una proposta di rateizzazione o altro accordo bonario, la pratica è trasmessa, entro ulteriori 60 giorni, al Cdr della riscossione e si applicano le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ordinarie procedure per l'iscrizione a ruolo già descritte nel paragrafo 3.4. La pratica è trasmessa al Cdr della riscossione, per l'iscrizione a ruolo, anche nel caso di mancato rispetto dei termini dell'accordo da parte del debitore, entro 60 giorni dalla scadenza stabilita per il pagamento in unica soluzione o dall'eventuale decadenza dal beneficio del termine.

Nei casi di cessazione dell'incarico dell'Istituto di credito per rinuncia al mandato ai sensi dell'art. 7 dell'allegato 2 alla deliberazione (rinuncia nel caso di negazione del discarico), il Cdr titolare prosegue nell'attività di recupero del credito secondo le modalità sopra descritte.

Il Cdr titolare comunica al Cdr della riscossione la cessazione dell'incarico conferito all'Istituto di credito, ai fini del monitoraggio dei flussi contabili.

Le posizioni creditorie gestite per il tramite degli istituti di credito convenzionati, per i quali le banche hanno richiesto e ottenuto il discarico per "difficile esazione", sono trasmesse al Cdr titolare, il quale, salvo il caso in cui ritenga comunque opportuno proseguire l'attività di riscossione coattiva (ad esempio nell'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore), emette un provvedimento espresso di "inesigibilità" o "insussistenza" del credito entro 90 giorni dal discarico.

Al fini dell'adozione del provvedimento di inesigibilità, il responsabile del Cdr titolare può portare la questione all'attenzione del "tavolo tecnico".

I Cdr titolari effettuano le verifiche a campione di cui all'art.7 dell'allegato 2 alla deliberazione (controlli a campione sull'operato della Banca, relativamente alle pratiche per le quali è stato concesso il discarico a seguito di istanza presentata in data anteriore alla rinegoziazione) entro tre anni dalla ricezione del fascicolo da parte della Banca, secondo i criteri e le modalità definite in sede di tavolo tecnico.